



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si applicano ai rapporti tra Innovhub Stazioni Sperimentali per l'Industria S.r.l. (di seguito Innovhub SSI) e il Cliente che richiede ad Innovhub SSI l'esecuzione delle prove e dei servizi indicati nell'offerta allegata.

1. PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

I prezzi indicati sono IVA esclusa. Fatturazione alla consegna dei risultati. La fattura verrà emessa in € (Euro). Per le prestazioni effettuate a favore di clienti privati, professionisti (inclusi CTU), associazioni di professionisti non costituite in forma di società di capitali, imprese individuali, è richiesto il pagamento della fattura antecedentemente la consegna dei risultati di analisi. Analoga previsione si applica per le prestazioni di servizi effettuate a favore di nuovi clienti residenti al di fuori del territorio italiano.

2. PROVE EFFETTUATE E METODI IN USO

Con la firma dell'offerta, il Cliente delega Innovhub SSI alla scelta del metodo da utilizzare.

Nel caso di prove effettuabili con metodologie multiple, Innovhub SSI utilizza i seguenti criteri per la scelta del metodo più appropriato:

- precedenza ai metodi normalizzati;
- definizione del metodo più appropriato in relazione alla matrice ed alla finalità dell'analisi (limiti di legge).

Qualora il Cliente preferisca un metodo di prova alternativo, dovrà proporlo a Innovhub SSI che ne valuterà appropriatezza e applicabilità.

3. ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA

Il Cliente accetta l'offerta trasmettendone copia firmata agli indirizzi indicati nell'offerta stessa. L'accettazione dovrà provenire dal soggetto intestatario della fattura.

Le priorità per i campioni in analisi vengono assegnate in base alla data di registrazione dei campioni stessi.

Eventuali procedure di urgenza concordate tra Cliente e Laboratorio/Settore saranno soggette a una maggiorazione del 30% rispetto al prezzo standard.

4. CAMPIONAMENTO

Ogni attività, procedura e/o metodica prevista e/o richiesta in ordine alla creazione, costituzione od individuazione del campione è definita attività di "campionamento" e, salvo diverse condizioni convenute per iscritto, si intende prestata od espletata a carico e sotto la responsabilità del Cliente. Si consiglia di adottare i metodi di campionamento ufficiali. Per ulteriori dettagli si consiglia di contattare il responsabile del Laboratorio/Settore o di consultare il sito internet aziendale



<http://www.innovhub-ssi.it/>. A richiesta Innovhub SSI assicura disponibilità a fornire indicazioni su procedure, tecniche e/o metodi di "campionamento" e di conservazione previste da normative cogenti e/o volontarie.

La fase di campionamento è oggetto di accreditamento solo per le prove accreditate relative alle emissioni da sorgente fissa.

Ove necessario, i campioni devono essere accompagnati dalla relativa scheda tecnica e/o di sicurezza e/o qualsiasi altro documento con le avvertenze di tossicità e pericolosità, precauzioni per la manipolazione, stoccaggio ed eliminazione del prodotto.

Il Cliente deve aver cura di inviare la quantità di materiale indicata nell'offerta o comunque materiale in quantità e qualità opportuni in funzione del tipo e del numero di prove richieste.

5. INVIO CAMPIONI

L'invio dei campioni per le analisi deve essere accompagnato dal preventivo controfirmato per accettazione nonché da eventuali specifiche quali, ad esempio, la redazione del rapporto di prova in più copie o in lingua straniera, l'invio dello stesso ad indirizzo diverso da quello del Cliente e l'eventuale restituzione dei campioni e del materiale sottoposto a prova, nonché eventuale numero d'ordine emesso dal cliente. Ove non diversamente convenuto per iscritto, il materiale da sottoporre ad analisi viene recapitato a Innovhub SSI a cura e spese del Cliente o di un suo incaricato e sotto la sua responsabilità. L'analisi condotta farà sempre comunque riferimento alla situazione del campione al momento della consegna.

Qualora i campioni pervengano in condizioni non idonee o alterate, per esempio condizioni termiche non idonee per campioni sensibili alla temperatura Innovhub SSI si impegna a darne comunicazione al cliente suggerendo lo smaltimento dei campioni non idonei e l'invio di nuove campionature. Qualora il cliente richieda comunque l'analisi sui campioni non idonei, si procederà all'analisi riportando la descrizione dell'anomalia sul rapporto di prova.

6. SUBAPPALTI PRESSO LABORATORI ESTERNI

In caso di subappalto, solamente in casi particolari o per circostanze impreviste, le prove sono affidate a laboratori qualificati secondo le procedure del Sistema Qualità in vigore. In tal caso, il Cliente viene preventivamente informato nell'offerta e l'indicazione viene riportata sul rapporto di prova. Innovhub SSI è responsabile verso il Cliente per il lavoro subappaltato.

7. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

Nel rapporto di prova sarà fatto riferimento al campione esaminato sulla base delle diciture o dei riferimenti riportati sull'etichettatura o sull'involucro in cui il campione sarà contenuto al momento del ricevimento.

I risultati delle prove vengono comunicati ufficialmente solo a mezzo del rapporto di prova originale; la trasmissione via fax o l'anticipazione del rapporto di prova via e-mail non costituisce



documento ufficiale.

I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai campioni esaminati.

8. MOTIVAZIONI CHE GIUSTIFICANO EVENTUALI RAPPORTI DI PROVA SOSTITUTIVI

Qualora fosse necessario modificare, correggere o emettere nuovamente un rapporto già emesso, ogni informazione modificata sarà chiaramente identificata e, ove appropriato, sarà incluso nel rapporto anche il motivo della modifica. Non sono ammesse riemissioni che comportano la modifica dell'identificazione dell'oggetto di prova, del nome del cliente e del numero del lotto.

9. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Quando viene riportata sul rapporto di prova una dichiarazione di conformità a una specifica o norma, saranno seguiti i seguenti principi generali:

- se la regola decisionale è indicata dalla specifica o norma, la dichiarazione di conformità sarà espressa tenendo conto della regola definita dalla specifica o norma;
- se la regola decisionale non è indicata dalla specifica o norma ma è indicata dal cliente ed è considerata appropriata dal laboratorio, la dichiarazione di conformità sarà espressa tenendo conto della regola definita dal cliente;
- se la regola decisionale non è indicata né dalla specifica o norma né dal cliente, la dichiarazione di conformità sarà espressa tenendo conto dell'incertezza estesa (U) associata al risultato di prova. La conformità ai requisiti potrà essere dichiarata solo se l'intervallo di incertezza estesa (2U) del risultato sarà compreso nella regione dei valori ammessi (probabilità di falsa accettazione minore di 2,5%). Viceversa, la non conformità ai requisiti potrà essere dichiarata solo se l'intervallo di incertezza estesa (2U) del risultato sarà compreso nella regione dei valori non ammessi (probabilità di falso rifiuto minore di 2,5%). Non sarà possibile stabilire la conformità o la non conformità ai requisiti quando l'intervallo di incertezza estesa (2U) del risultato comprenderà un limite di specifica.

Per regola decisionale si intende la regola che descrive in che modo si tiene conto dell'incertezza di misura quando si dichiara la conformità a un requisito specificato.

10. IDENTIFICAZIONE DEI DATI FORNITI DAL CLIENTE

Il Laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presenti nel Rapporto di Prova, tranne quando queste sono fornite dal cliente. I dati forniti dal cliente vengono chiaramente identificati.

Qualora le informazioni fornite dal cliente possano influenzare la validità dei risultati, il laboratorio inserirà nel rapporto di prova una dichiarazione con cui ne declina la responsabilità.

11. CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI E DEI RAPPORTI DI PROVA

Quando possibile e se non diversamente concordato nell'offerta, Innovhub SSI conserverà il



materiale esaminato per un periodo di tre mesi dalla data di emissione del rapporto di prova provvedendo successivamente allo smaltimento dei campioni. L'eventuale restituzione dei campioni dovrà essere richiesta per iscritto entro il termine indicato e sarà a carico del Cliente. Copia dei rapporti di prova viene conservata in archivio per 10 anni. La documentazione correlata ai rapporti di prova viene conservata almeno per 5 anni.

12. RECLAMI

Il Laboratorio Innovhub SSI accetta reclami in forma scritta recanti le ragioni del reclamo stesso entro e non oltre 90 giorni di calendario dalla data di emissione del rapporto di prova. Una descrizione del processo di trattamento dei reclami è a disposizione, su richiesta, di qualsiasi parte interessata.

13. VALIDITÀ

La presente offerta è valida per 60 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

14. ACCREDITAMENTO

Innovhub SSI è accreditata da ACCREDIA (numero di accreditamento 0082L) come laboratorio di prova operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

L'accreditamento rilasciato è una *“Attestazione di terza parte relativa ad un organismo di valutazione della conformità che comporta la dimostrazione formale della sua competenza ad eseguire compiti specifici di valutazione della conformità”*.

L'obiettivo dello stesso è quello di tutelare l'interesse degli utenti finali, garantendo così la competenza tecnica degli esecutori delle prove di conformità a specifiche norme o regolamenti tecnici. Per l'effettuazione delle prove accreditate, il laboratorio ha infatti le capacità e le risorse adeguate a soddisfare i requisiti del Cliente, come previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

Il Marchio ACCREDIA o il riferimento all'accreditamento non devono essere utilizzati dai clienti dei Laboratori accreditati, né possono essere utilizzati nella documentazione concernente un prodotto, o essere riportati su un prodotto. È ammesso allegare la copia del rapporto di prova.

L'accreditamento ACCREDIA è relativo alle prove per le quali il laboratorio ha richiesto e ottenuto l'accreditamento stesso. L'elenco aggiornato delle prove accreditate è consultabile direttamente sul sito di ACCREDIA a cui rimanda anche il sito web aziendale <http://www.innovhub-ssi.it/>.

15. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Innovhub SSI assume nei confronti del Cliente gli obblighi di riservatezza espressi nella **Dichiarazione di riservatezza e imparzialità** scaricabile dal sito web aziendale <http://www.innovhub-ssi.it/>.

Il Cliente si obbliga a mantenere verso terzi la massima riservatezza e il segreto d'ufficio su



quanto concerne la struttura organizzativa aziendale di Innovhub SSI, la documentazione relativa al contratto e ogni altra informazione relativa a Innovhub SSI di cui venisse a conoscenza in occasione del contratto medesimo (anche dopo la sua cessazione per qualsiasi motivo).

16. PROPRIETÀ DEI RISULTATI

I risultati delle prove sono di esclusiva proprietà del Cliente. Innovhub SSI si riserva la possibilità di utilizzarli in forma anonima per elaborazioni statistiche e per finalità di ricerca e divulgazione.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal Cliente sono trattati da Innovhub SSI per le sole finalità connesse all'erogazione del servizio e gli ulteriori adempimenti connessi, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni vigenti in materia. Il conferimento di tali dati è un requisito necessario per la conclusione e l'esecuzione del contratto che, in difetto, potrebbe non concludersi. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso. I diritti di cui agli artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati personali è Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'industria S.r.l., società con socio unico la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

18. IMPARZIALITÀ

Innovhub SSI si impegna a garantire che tutte le attività aziendali si svolgano con imparzialità, obiettività e in assenza di conflitti di interesse, in linea con quanto previsto dalla Dichiarazione di riservatezza e imparzialità scaricabile dal sito web aziendale <http://www.innovhub-ssi.it/>.

19. CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE

Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano, azienda speciale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.

Nel caso il tentativo di mediazione fallisca, per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o in relazione allo stesso competente il Foro di Milano.